PROCEDURE D'HABILITATION[1] - FICHE DE RENSEIGNEMENTS

Note au Secrétariat général à l'attention de Mme F. SERRA ou M. B. MICHEL (Brey 13/12 Fax. : 64316)

0182116 4 10 SEP. 2001

DOSSIER DE LA DG...REGIO./E2/ **Référence interne DG** :CCI 2000 IT 16 2 DO 002 N° de traduction ou de la demande POETRY : ..... Programme de travail : Année /..... N°/..... *(Copie) transmis(e) au Cabinet de M./Mme :*		
Membre habilité *M. BARNIER*	*Membre du Cabinet* *M. J. MARTEAU*	*Visa/Accord donné au SG le* (ayant) .....
Membre(s) associé(s)		.....

A compléter par le SG			
Reçu le Transmis le 12/9 - 10:00			
Référence PH/01374/2 Cote : C(2001)2120			
Révision demandée le Révision reçue le			
Contrôle	1 ✓	2 OA.	3

I. Acte(s) soumis à l'approbation de la Commission :

Projet/proposition de : ☐ règlement ☐ directive X décision ☐ communication ☐ avis ☐ recommandation ☐ rapport ☐ document de travail ☐ autre

a) Titre exact : Décision de la Commission portant approbation du document unique de programmation des interventions structurelles communautaires dans la région « Abruzzo » concernée par l'Objectif 2 en Italie

b) Indication sommaire, mais claire, du contenu de l'acte (utiliser le cas échéant, une annexe) : .....voir note d'information en annexe

c) Décision de la Commission octroyant l'habilitation : **PV (2000)** 1470

d) Classification du document : normal - restreint – confidentiel[2]- secret[2]

e) Incidences financières sur le budget communautaire: OUI - NON
-Si oui: ...185,436069 millions d'euros.. Ligne budgétaire : ...B2-110.....

f) Révision juridique souhaitée OUI[3] – NON

g) Date limite pour l'approbation (si nécessaire) :
Justification :.....

II. Avis d'un comité : OUI - NON Si oui : fiche comité obligatoire /date / résultat du vote / consultation

III. Destination de l'acte :

1. A transmettre à d'autres Institutions : OUI - NON

Si oui :

☐ **Conseil**

☐ **Parlement européen** (mentionner le cas échéant la cote interinstitutionnelle : .....)

Codécision: OUI - NON - base juridique art..... Traité.....

Coopération: OUI - NON - base juridique art..... Traité.....

Consultation/Information : OUI obligatoire / facultative – base juridique : art... Traité....

Consultation : NON préciser les raisons : *urgence/importance mineure/caractère confidentiel*

☐ **Comité économique et social** ☐ **Comité des régions**

☐ **Comité consultatif CECA** ☐ **Cour des comptes**

2. a) A notifier : OUI - NON

b) A publier : OUI - NON[4]

Le cas échéant, délais légaux impératifs .....

c) Intérêt pour l'EEE : OUI - NON

Si oui, à mentionner sous le titre de l'acte

d) Passages confidentiels : à ne pas publier / à ne pas notifier : (à préciser : .....)

3. A exécuter / mettre en oeuvre par les services : OUI - NON

---

1 Voir Manuel des procédures

2 Préciser la date limite de la classification, le cas échéant.

3 Versions linguistiques pour la révision : FR/DE/EN : 12 copies; autres langues : 2 copies; interligne 1 1/2

4 La mention "A NE PAS PUBLIER" est à reproduire en haut à droite de la 1ère page de l'acte

IV. Versions linguistiques

Langue originale : ☐ FR ☐ DE ☐ EN X IT ☐ NL ☐ DA ☐ EL ☐ ES ☐ PT ☐ FI ☐ SV

	FR	DE	EN	IT	NL	DA	EL	ES	PT	FI	SV
Jointes				X							
Transmises le											

Versions linguistiques nécessaires :

- Pour les actes autonomes non publiés, ni notifiés à tous les Etats membres : langue(s) du/des destinataire(s) et une traduction libre à l'intention du Membre habilité;
- Pour les actes autonomes à publier, à notifier à tous les Etats membres / actes à transmettre aux autres Institutions : 11 langues obligatoires

V. Préparation du document / Consultations interservices (en cas de consultation large, compléter par une page en annexe suivant le modèle de la fiche ci-après) :

a) DG(s) ou Service(s) (co)responsables DG REGIO E2 DG REGIO G2	*Nom du fonctionnaire compétent* A. RAINOLDI J. CONWAY	Téléphone 55799 65591	Adresse CSM1 5/114 CSM1 2/69	Fax ...63272 .....
*b) **Accord** DG(s) ou Service(s) associé(s)* ....voir annexe	*Nom du fonctionnaire* ....voir annexe	Date	Téléphone	
c) Service juridique : avis favorable obligatoire	*Donné par:* *Van Vliet*	Date 13.6.2001	Téléphone 98186	Fax .....

VI. Structure du document à transmettre au Secrétariat général (dans l'ordre indiqué) :

Actes autonomes	**Autres actes – transmission aux autres Institutions**
- Fiches le cas échéant : - comité+annexe éventuelle (cf. point II) - financière - PME **- Texte de l'acte/des actes*** **- Annexe(s) éventuelle(s) à l'/aux acte(s)***	**- Exposé des motifs* (dans le cas d'acte juridique)** **- Texte de l'acte/des acte(s)*** **- Annexe(s) éventuelle(s) à l'/aux acte(s)*** **- Le cas échéant : fiche financière[5], fiche PME***
Les parties de dossier inscrites en gras ci-dessus (*) doivent être paginées en continu	

Bruxelles, le ..... 6 Septembre 2001

Guy CRAUSER, DIRECTEUR GENERAL[6]

DECISION D'HABILITATION

Saisi de l'avis du Directeur général compétent, je considère que la décision faisant l'objet de la présente habilitation ne doit pas être réservée au Collège et qu'il n'est pas opportun de recueillir l'avis du Président sur ce point.

Conformément à l'article 13 du règlement intérieur de la Commission, à ses modalités d'application ainsi qu'aux décisions antérieures de la Commission en matière d'exercice des habilitations fixant les principes et conditions selon lesquels la Commission peut déléguer ses pouvoirs, j'adopte, au nom de la Commission et sous la responsabilité de celle-ci, la (les) décision(s) visée(s).

Bruxelles, le 12 09. 2001

.....

(signature)

.....

Michel BARNIER, Membre de la Commission habilité (ou, en son absence, un autre Membre de la Commission)

---

5 En cas d'incidences financières sur le budget, accord DG XIX et XX

6 Nom et fonction du signataire "par ordre" le cas échant

COMMISSIONE EUROPEA

SEGRETARIATO GENERALE

Bruxelles, 12/09/2001
SG (2001) D/ 291348

RAPPRESENTANZA
PERMANENTE DELL'ITALIA
PRESSO L'UNIONE EUROPEA
Rue du Marteau, 5/11

1040 BRUXELLES

Oggetto : NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 254 DEL TRATTATO CE

Il Segretariato Generale Vi prega di trasmettere al Ministro degli Affari Esteri la decisione allegata.

Per il Segretario Generale

Bernard MICHEL

All. : **C (2001)2120**

Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles/Wetstraat 200, B-1049 Brussel - Belgio - Ufficio: BREY 13/40.
Telefono: linea diretta +32 (0)2 295.23.64, centralino +32 (0)2 299.11.11. Fax: +32 (0)2 295.01.20.
Telex: COMEU B 21877. Indirizzo telegrafico: COMEUR Bruxelles.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 12. 09. 2001
C(2001)2120

DA NON PUBBLICARE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12. 09. 2001

recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione Abruzzo interessata dall'obiettivo n. 2 in Italia

2000 IT 16 2 DO 002

IT

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12.09.2001

recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione Abruzzo interessata dall'obiettivo n. 2 in Italia

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(2001/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali[1], in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,

previa consultazione del Comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1260/1999 dispone al titolo II, articoli 13 e seguenti, le condizioni di elaborazione e attuazione dei documenti unici di programmazione;

(2) L'articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999 prevede che lo Stato membro possa presentare alla Commissione, previa consultazione delle parti di cui all'articolo 8 dello stesso regolamento, un piano di sviluppo sotto forma di progetto di documento unico di programmazione il cui contenuto è precisato all'articolo 16 del regolamento medesimo;

(3) In virtù dell'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1260/1999 la Commissione, sulla base del piano di sviluppo regionale presentato dallo Stato membro nel quadro del partenariato definito all'articolo 8 dello stesso regolamento, adotta una decisione sul documento unico di programmazione d'intesa con lo Stato membro interessato e conformemente alle procedure previste agli articoli da 48 a 51;

(4) Il governo italiano ha presentato alla Commissione in data 3 novembre 2000 un progetto di documento unico di programmazione considerato ricevibile per la regione Abruzzo nell'ambito dell'obiettivo n. 2 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1; tale progetto di documento unico di programmazione comprende gli elementi di cui all'articolo 16 dello stesso regolamento, in particolare la descrizione degli assi prioritari prescelti nonché indicazioni relative alla partecipazione finanziaria del

[1]GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e degli altri strumenti finanziari previsti per la realizzazione del piano;

(5) La data di presentazione del progetto considerato ricevibile dalla Commissione costituisce la data d'inizio dell'ammissibilità delle spese a titolo di tale progetto; conformemente all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1260/1999, è opportuno fissare il termine ultimo per l'ammissione delle spese;

(6) Il documento unico di programmazione è stato definito d'intesa con lo Stato membro interessato nell'ambito del partenariato;

(7) La Commissione ha accertato che il documento unico di programmazione è stato definito conformemente al principio dell'addizionalità;

(8) Ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1260/1999, la Commissione e lo Stato membro sono tenuti ad assicurare, nel rispetto del principio del partenariato, il coordinamento tra gli interventi dei diversi Fondi e quelli della BEI e degli altri strumenti finanziari esistenti;

(9) La partecipazione finanziaria della Comunità disponibile per l'insieme del periodo e la sua ripartizione annuale sono definite in euro; la ripartizione annuale deve essere compatibile con le prospettive finanziarie applicabili; conformemente all'articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1260/1999, la partecipazione finanziaria della Comunità è già stata oggetto di un'indicizzazione pari al 2% annuo. Tale partecipazione potrà essere rivista a metà percorso, al più tardi il 31 marzo 2004, per tenere conto sia dell'evoluzione effettiva dei prezzi, sia dell'assegnazione della riserva di efficacia ed efficienza, conformemente all'articolo 7, paragrafo 7, ed all'articolo 44, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999;

(10) Al fine di tenere conto del ritmo di realizzazione sul territorio degli assi prioritari del documento unico di programmazione, la ripartizione degli importi fra gli assi prioritari deve poter essere adeguata, in accordo con lo Stato Membro interessato, in funzione delle necessità, entro un limite prestabilito.

DECIDE :

Articolo 1

È approvato il documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione Abruzzo interessata dall'obiettivo n. 2 in Italia per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2006.

Articolo 2

1 Conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1260/1999, il documento unico di programmazione comprende i seguenti elementi:

(a) strategia e gli assi prioritari fissati per l'azione congiunta dei Fondi strutturali comunitari e dello Stato membro interessato; i loro obiettivi specifici quantificati; la valutazione ex ante dell'impatto atteso, in particolare, sull'ambiente, e la coerenza degli assi prioritari con le politiche economiche,

sociali e regionali nonché la strategia per lo sviluppo dell'occupazione dell'Italia; gli assi prioritari in questione sono i seguenti:

- Competitività del sistema regionale
- Competitività e sviluppo delle imprese
- Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali e culturali
- Assistenza tecnica all'attuazione del programma, monitoraggio e valutazione

(b) una descrizione sintetica delle misure previste per l'attuazione degli assi prioritari, comprese le informazioni necessarie per verificare la conformità ai regimi di aiuti ai sensi dell'articolo 87 del trattato;

(c) il piano finanziario indicativo che precisa, per ciascun asse prioritario e per ogni anno, l'importo della dotazione finanziaria prevista per la partecipazione di ciascun Fondo, se del caso della BEI, e degli altri strumenti finanziari - compreso a titolo d'informazione l'importo totale del FEAOG, sezione "garanzia" -, nonché l'importo totale dei finanziamenti ammissibili pubblici o assimilabili e privati previsti dallo Stato membro; il totale della partecipazione dei Fondi prevista annualmente per il DOCUP è compatibile con le pertinenti prospettive finanziarie;

(d) Le disposizioni di attuazione del documento unico di programmazione riguardanti la designazione dell'autorità di gestione, la descrizione delle modalità di gestione del documento unico di programmazione, la descrizione dei sistemi di sorveglianza e di valutazione, in particolare il ruolo del comitato di sorveglianza e le disposizioni previste per il coinvolgimento delle parti ai comitati di Sorveglianza;

(e) la verifica ex ante del rispetto dell'addizionalità e le informazioni relative alla trasparenza dei flussi finanziari;

2 Il piano finanziario indicativo precisa il costo totale degli assi prioritari fissati per l'azione congiunta della Comunità e dello Stato membro interessato, pari a 764.872.137 euro per l'intero periodo, nonché le dotazioni finanziarie stabilite a titolo della partecipazione dei Fondi strutturali, pari a 185.436.069 euro.

Il fabbisogno finanziario nazionale risultante, pari a 282.869.402 euro per il settore pubblico e 296.566.666 euro per il settore privato, può essere parzialmente coperto facendo ricorso ai prestiti comunitari provenienti dalla Banca europea per gli investimenti e dagli altri strumenti di credito.

Articolo 3

1 La partecipazione dei Fondi strutturali concessi a titolo del presente documento unico di programmazione ammonta a un totale di 185.436.069 euro. Le modalità di concessione del contributo finanziario, compresa la partecipazione finanziaria dei Fondi relativa ai diversi assi prioritari che fanno parte del documento unico di programmazione sono precisate nel piano finanziario allegato alla presente decisione.

2 La partecipazione comunitaria totale disponibile è la seguente:

FESR	185.436.069 euro

3 Durante l'esecuzione del piano di finanziamento, l'importo dei costi totali o della partecipazione dei Fondi relativa ad un asse prioritario, può essere oggetto di adeguamento, in accordo con lo Stato Membro, entro un limite del 25% della partecipazione totale dei Fondi al documento unico di programmazione, o di una percentuale più elevata, a condizione che l'importo non superi 30 milioni di euro e che sia rispettata la partecipazione totale dei Fondi indicata al paragrafo 1.

Articolo 4

La presente decisione lascia impregiudicata la posizione della Commissione per quanto riguarda gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, oggetto del presente intervento e non ancora approvati dalla Commissione. La presentazione da parte dello Stato membro della domanda d'intervento, del complemento di programmazione o di una domanda di pagamento non sostituisce la notifica prevista all'articolo 88, paragrafo 3 del trattato.

Di fatto, il cofinanziamento comunitario degli aiuti di Stato (regimi di aiuto e casi ad hoc) ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, che si tratti di regimi o di singoli aiuti, richiede la preventiva approvazione degli stessi da parte della Commissione, conformemente all'articolo 88 del trattato, ad eccezione di quelli conformi alla norma de minimis e degli aiuti esentati in virtù dei regolamenti di esenzione, quali decisi dalla Commissione in applicazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 994/1998 del 7 maggio 1998 sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato a certe categorie di aiuti orizzontali[2]. In assenza di una tale esenzione o approvazione, tali aiuti costituiscono aiuti illegali (le conseguenze degli aiuti illegali sono definite dal regolamento procedurale degli aiuti di Stato) e il loro cofinanziamento sarà trattato come un'irregolarità ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1260/1999.

Di conseguenza, le domande di pagamento intermedie e finali descritte all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1260/1999 non sono ricevibili dalla Commissione per le misure che comportano il finanziamento di aiuti nuovi o modificati secondo la definizione del regolamento procedurale degli aiuti (regimi e casi ad hoc) fino alla loro notifica e approvazione formale da parte della Commissione.

Articolo 5

La data d'inizio dell'ammissibilità delle spese è il 3 novembre 2000. Il termine ultimo di ammissibilità delle spese è fissato al 31 dicembre 2008. Tale data è prorogata al 30 aprile 2009 per le spese effettuate dagli organismi che concedono gli aiuti ai sensi dell' articolo 9, punto l) del regolamento (CE) n. 1260/1999.

[2]GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

Articolo 6

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 12 09. 2001

Per la Commissione
Michel BARNIER
Membro della Commissione